"Sono a carico dell'Appaltatrice tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi delle opere commissionate:

- stipulare specifica, apposita e congrua polizza assicurativa C.A.R. a copertura di qualsivoglia danno alle cose (fabbricati e materiali) nel luogo di esecuzione delle opere e a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso gli operai o verso chiunque altro (dipendente o non dipendente) partecipi, a qualsiasi titolo, all'esecuzione di qualunque attività utile all'appalto, comprendendo espressamente in detta copertura il danno biologico;" ...







(segue) "il tutto dall'inizio dei lavori e durante il loro corso, fino al compimento del periodo di manutenzione, sollevando in tal modo la Committente da qualsiasi responsabilità ed onere conseguente; il relativo contratto dovrà essere perfezionato dall'Impresa con primaria compagnia di gradimento della Committente; è viceversa esclusa ogni responsabilità dell'Impresa per il caso di occupazioni abusive anche temporanee del cantiere o dei fabbricati in costruzione o costruiti, anche da parte di movimenti politici di qualsiasi natura."







(segue) "La polizza assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore a € [•] ([•]) contro i danni dell'incendio (e garanzie accessorie), dello scoppio del gas e del fulmine e ciò anche per gli impianti e le attrezzature del cantiere, per i materiali a piè d'opera destinati alla costruzione e di proprietà dei contraenti, per le opere eseguite dall'Impresa anche se in corso di esecuzione e sino alla consegna delle stesse alla Committente, nonché per le opere e fabbricati preesistenti.

Tale massimale sarà raggiunto ed adeguato in base ai successivi S.A.L. con appendici di polizza (e quindi correlato al prospetto dei pagamenti allegato al presente capitolato sotto la lettera "[•]")."







(segue) "La stessa polizza dovrà altresì avere un massimale iniziale non inferiore a € [•] ([•]) a copertura della responsabilità civile per danni e furti causati anche a terze persone e/o a cose di terzi; intesi per terzi anche la Committente, i progettisti, il direttore dei lavori (e i suoi collaboratori) ed i collaudatori.

Detta polizza dovrà essere sottoscritta e consegnata in copia alla Committente entro il termine perentorio ed inderogabile di [•] giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto e capitolato d'appalto."







(segue) "In caso di mancata esibizione dell'originale della polizza nonché di mancata consegna di una copia della stessa alla Committente entro il predetto termine di 30 giorni, spetterà alla Committente una penale giornaliera per il ritardo quantificabile in € [•] ([•]) salva la facoltà della Committente di considerare risolto per inadempimento il contratto d'appalto, comunicando tale decisione («entro i successivi otto giorni») all'Impresa (come da clausola risolutiva prevista dall'art.[•] del presente capitolato) oltre al risarcimento del danno".





